

Si inviano, in allegato, la delibera di cui all'oggetto e la relativa nota di trasmissione.


Distinti saluti.

La Segreteria.
DV



Sezione
Regionale di
Controllo per
il Veneto
Segreteria

Indirizzo: San Marco, 3538 – 30124 – Venezia
Centralino: tel. 041 270 5416 **PEC:** veneto.controllo@corteconticert.it



Deliberazione n. 309 /2016/PRSP



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 4 maggio 2016, composta da:

Dott. Giampiero PIZZICONI	Presidente f.f.
Dott. Tiziano TESSARO	Primo Referendario relatore
Dott.ssa Francesca DIMITA	Primo Referendario
Dott.ssa Daniela ALBERGHINI	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;


VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e da ultimo con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e

COMUNE DI RIVOLI VERONESE	
20 MAG 2016	
N.	000 4068
TI.	S. CL. 2



seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il d.lgs. 23 giugno 2011, n.118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, D.L. 174/2012, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTA la legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012);

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 13/SEZAUT/2015/INPR del 9 marzo 2015 recante "...linee guida, i relativi questionari allegati (distinti per province, comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti) e le annesse appendici, cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166

e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2014".

VISTE le proprie deliberazioni n. 903/2012/INPR e n.182/2013/INPR;

VISTA la "Diramazione linee guida e questionari ex art. 1, commi 166 e seguenti, L. 266/2005. Rendiconto 2014" trasmessa via PEC ai Presidenti delle Province, ai Sindaci dei Comuni e agli Organi di revisione del Veneto, di cui al prot. n. 6790 dell'11/11/2015, che recitava testualmente "Il termine ultimo


per la trasmissione è il 31 dicembre 2015";

VISTO che in caso di presentazione di motivata istanza di proroga del termine per l'invio del questionario SIQuEL per il rendiconto 2014, regolarmente pervenuta a questa Sezione, il Presidente ha concesso la proroga al 31 gennaio 2016 esclusivamente agli enti richiedenti;

CONSIDERATO che, a seguito delle mancate risposte dell'Amministrazione comunale e dell'Organo di revisione ai numerosi solleciti verbali e via mail di questa Sezione ad adempiere alla trasmissione del questionario sul rendiconto 2014, in sede di esame delle risultanze della relazione resa dall'organo di revisione sul rendiconto 2013, nell'adunanza del 24 febbraio 2016 ha intimato altresì *di procedere alla compilazione ed al successivo invio del questionario sul rendiconto 2014 entro il termine perentorio di 10 giorni dalla ricezione della presente deliberazione, considerato che la scadenza per l'invio era stata fissata per il 31 dicembre 2015 e che non risulta ancora iniziata la compilazione dello stesso su SIQUEL"*, ricezione avvenuta il 21 marzo 2016;

PRESO ATTO che alla data odierna non risulta ancora pervenuta la relazione sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2014, da redigere dall'Organo di revisione del Comune di Rivoli Veronese (VR) sulla base dei criteri indicati dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione sopra indicata;

CONSIDERATO altresì che il Comune di Rivoli Veronese (VR)



presentava nel 2013 il permanere di una situazione di potenziale criticità, tale di indurre questa Sezione ad assumere specifica pronuncia ai sensi del D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012 convertito in L. n. 213 del 7 dicembre 2012, in relazione alle medesime;

CONSIDERATO che i profili di criticità rilevati per le annualità precedenti possono rivelarsi critici per la gestione economico-finanziaria dell'Ente e che pertanto l'esame delle risultanze del rendiconto 2014 debba assumere massima priorità;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 21/2016, che ha deferito la questione all'esame collegiale della Sezione per la pronuncia specifica ex art. 1, commi 166 e seguenti, della L. 266/2005;

UDITO il magistrato relatore, dott. Tiziano Tessaro;

FATTO

Dall'esame della nota istruttoria in esito alla verifica del questionario sul rendiconto 2013, redatta in data 21 marzo 2016 e dai dati in possesso di questa Corte, erano emerse una serie di criticità di seguito compendiate:

• il ritardo nell'approvazione del rendiconto;

• una potenziale criticità in merito alla tenuta degli equilibri di bilancio, che non sembrava totalmente superata dalla risposta fornita dall'ente ai rilievi istruttori;

• il basso grado di realizzo del programma di recupero dell'evasione tributaria, con la conseguente formazione di residui attivi che, col passare degli anni, rischiano di divenire difficilmente esigibili, con le inevitabili conseguenze



sull'attendibilità del risultato di gestione;

- il mantenimento di residui attivi correnti vetusti per un totale di € 69.809,92, il cui tasso di smaltimento per riscossione nel 2013 è stato del 9,5%;
- il mancato rispetto degli adempimenti previsti dall'art. 6, c. 4, del D.L. n. 95/2012, convertito alla legge n.135/2012, relativamente alla nota informativa e alle eventuali discordanze tra crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le sue Società partecipate, che potenzialmente possono costituire ulteriori elementi di criticità per la tenuta del bilancio;
- la violazione dei vincoli posti dall'articolo 1, comma 557, della legge 296/2006, come riscritto dall'articolo 14 del D.L. 76/2010 convertito in L. 122/2010, in quanto la stessa risulta in aumento rispetto all'esercizio 2012;
- il mancato adeguamento alle disposizioni previste dal comma 28, art. 9, del D.L. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, in tema di contenimento della spesa per forme di lavoro flessibili;
- la mancata ricognizione del personale al fine di verificare la sussistenza di eventuali soprannumeri ed eccedenze,

Il mancato invio del questionario SiQuEL per il rendiconto 2014 non fa ovviamente venir meno le complessive criticità riscontrate, sopra specificate, ed anzi rappresenta un grave vulnus all'attività di questa Sezione volta alla verifica in contraddittorio con l'Ente della reale situazione finanziaria e



della eventuale violazione dell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica cui il Comune è in ogni caso tenuto .

Pertanto, la Sezione, ritenendo non superati i profili di criticità riscontrati, anche in dipendenza della mancata risposta dell'Amministrazione e dell'Organo di revisione, formula le seguenti considerazioni, con particolare riferimento alle situazioni di seguito descritte

DIRITTO

La funzione di controllo sugli equilibri di bilancio spettante alla Corte dei conti è stata espressamente estesa a tutti gli enti territoriali dall'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, in relazione al patto di stabilità interno e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

Più specificatamente, in relazione ai controlli sugli enti locali e sugli enti del Servizio sanitario nazionale, l'articolo 1, commi da

165 a 172, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) ha attribuito alla Corte dei conti un controllo

diretto sui bilanci anche attraverso i revisori dei conti, nei confronti dei quali vengono emanate apposite linee-guida (art.

1, comma 167, della legge n. 266 del 2005). Tale controllo è dichiaratamente finalizzato ad assicurare, in vista della tutela

dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento degli enti territoriali, la sana gestione finanziaria, nonché il rispetto,

da parte di questi ultimi, del patto di stabilità interno e del



vincolo in materia di indebitamento previsto dall'art. 119, comma 6, della Costituzione.


La giurisprudenza della Corte Costituzionale ha altresì chiarito che il sindacato della Corte dei conti sui bilanci preventivi e consuntivi di ciascun ente locale assume i caratteri dell'obbligatorietà, capillarità e generalità, ascrivibile alla categoria del <riesame di legalità e regolarità di tipo complementare al controllo sulla gestione amministrativa> (sentenza n. 179 del 2007).

La centralità e la necessità di tale ruolo è stata ulteriormente confermata dal potenziamento dei controlli che il legislatore ha voluto delineare con le misure introdotte dal d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213. Infine, l'art. 148-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del surrichiamato d.l. 174, ha rafforzato i controlli attribuiti alle Sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali, ai fini della verifica degli equilibri di bilancio, in esito ai quali - in caso di mancato adeguamento dell'ente locale alle pronunce di accertamento di irregolarità contabili o di eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica, - è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa



sostenibilità finanziaria.

Dal quadro normativo sopra ricostruito - che ha esteso a tutto il territorio nazionale i controlli sugli enti locali e sugli enti del Servizio sanitario nazionale ai fini del rispetto del patto di stabilità interno e degli equilibri della finanza pubblica, configurando un sindacato generale ed obbligatorio sui bilanci preventivi e consuntivi di ciascun ente locale - e dalla richiamata giurisprudenza della Corte Costituzionale, consegue che l'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del d. l. n. 174 del 2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, ascrivibili a controlli di natura preventiva finalizzati ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio, che si collocano pertanto "su un piano distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa" perché servono a garantire una vigilanza indipendente sugli "obiettivi di finanza pubblica" e a tutelare "l'unità economica della Repubblica" (Corte costituzionale, sentenza n. 60/2013) e si pongono in una prospettiva non più statica - come, invece, il tradizionale controllo di legalità-regolarità - ma dinamica, in grado di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo alla adozione di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio (Corte Costituzionale, sentenze n. 198 del 2012, n. 179 del 2007 e, n.




267 del 2006).

Per questi motivi, il sindacato di legittimità e regolarità sui bilanci dei singoli enti locali, esercitato dalle Sezioni regionali di controllo, risulta strumentale alla verifica degli esiti di conformità ai vincoli comunitari e nazionali dei bilanci degli enti locali dell'intero territorio nazionale ed è diretto a rappresentare agli organi elettivi degli enti controllati, la reale ed effettiva situazione finanziaria o le gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell'ente, in modo tale che gli stessi possano responsabilmente assumere le decisioni che ritengono più opportune.

Nell'ambito di tale riscontro è possibile, pertanto, secondo l'insegnamento della Corte costituzionale (C.Cost. n. 29/1995), pervenire ugualmente allo scrutinio incidentale della legittimità di alcuni atti che fossero rilevanti per le finalità cui è deputato il controllo di che trattasi.

Ciò doverosamente precisato, considerata l'impossibilità di esaminare la relazione redatta ai sensi dell'art. 1, commi 166 e ss. sul rendiconto 2014 del Comune di Rivoli Veronese (VR), viste le disposizioni contenute nella richiamata legge n. 266/2005, la Sezione, anche in dipendenza della inerzia dimostrata dal Comune e dall'Organo di revisione -ampiamente riportato in narrativa-, deve, al fine di prevenire potenziali gravi pregiudizi e danni irreparabili all'equilibrio di bilancio dell'Ente, richiamare l'attenzione dell'Ente sulle osservazioni, e



raccomandazioni di seguito rappresentate.

Preliminarmente, va sottolineato che, come già sottolineato dalla giurisprudenza di questa Corte (Sezione di controllo per l'Abruzzo della Corte dei Conti, Deliberazioni n. 43, 44 e 45, depositate in data 31 maggio 2013), il mancato invio nei termini prescritti dalla Sezione tramite il sistema SIQUEL dei questionari relativi al bilancio di previsione e al rendiconto comporta, in dipendenza del comportamento omissivo dell'Organo di Revisione, la segnalazione all'Organo consiliare per l'eventuale revoca, ai sensi dell'articolo 235 del TUEL.

Ciò premesso, in ragione dell'inerzia verificatosi, spettando all'Organo consiliare la valutazione in concreto della gravità dell'inadempimento, ritiene questa Sezione di sollecitare a codesto Consiglio l'adozione degli eventuali provvedimenti in dipendenza della mancata osservanza degli obblighi professionali dell'Organo di revisione: notiziando di conseguenza questa Sezione della istruttoria compiuta e della motivazione del provvedimento con cui si è concluso il procedimento.

In secondo luogo, le risultanze del questionario sul rendiconto 2013 evidenziano che sussistono numerose criticità ed in particolare:


- una potenziale criticità in merito alla tenuta degli equilibri di bilancio;
- il basso grado di realizzo del programma di recupero



dell'evasione tributaria;

- il mantenimento di residui attivi correnti vetusti, il cui tasso di smaltimento per riscossione nel 2013 è stato del 9,5%;
- il mancato rispetto degli adempimenti previsti dall'art. 6, c. 4, del D.L. n. 95/2012, relativamente alla nota informativa e alle eventuali discordanze tra crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le sue Società partecipate;
- la violazione dei vincoli posti dall'articolo 1, comma 557, della legge 296/2006;
- il mancato adeguamento alle disposizioni previste dal comma 28, art. 9, del D.L. n. 78/2010, in tema di contenimento della spesa per forme di lavoro flessibili;
- la mancata ricognizione del personale al fine di verificare la sussistenza di eventuali soprannumeri ed eccedenze.

La mancata trasmissione del questionario sul rendiconto 2014 da parte dell'Organo di revisione impedisce peraltro a questo Collegio di poter esprimersi compiutamente in ordine all'evoluzione delle criticità emerse, mettendo in risalto, da un lato, la violazione del fondamentale obbligo ausiliario dell'organo di revisione sancito anche dalla giurisprudenza costituzionale (sent. C. Cost. 198/2012) e non consentendo, dall'altro, alla Corte dei conti di svolgere il fondamentale ruolo collaborativo che la stessa giurisprudenza costituzionale assegna (c. Cost. 179/2007 e 40/2014) nei confronti del



Consiglio comunale.

Purtuttavia, questa Sezione, in esito a ciò, riscontrato che in relazione al conto consuntivo 2013 esiste in ogni caso una situazione di potenziale criticità, ritiene che anche alla luce delle ingiustificate inerzie serbate dall'ente, vada assunta specifica pronuncia ai sensi del D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012 convertito in L. n. 213 del 7 dicembre 2012.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base allo stato degli atti:

- accerta l'inerzia dell'organo di revisione, invitando nel contempo il Consiglio comunale alla puntuale verifica e alla valutazione in concreto della gravità dell'inadempimento;
- invita altresì il Comune a dare notizia a questa Sezione circa eventuali provvedimenti adottati in dipendenza della mancata osservanza degli obblighi professionali dell'Organo di revisione, della istruttoria compiuta e della motivazione del provvedimento con cui si è concluso il procedimento;
- rilevato che la mancata trasmissione del questionario sul rendiconto 2014 da parte dell'Organo di revisione impedisce peraltro a questo Collegio di poter esprimersi compiutamente in ordine all'evoluzione delle criticità emerse in sede di esame del rendiconto 2013, invita il Comune di Rivoli Veronese a voler produrre dettagliata relazione in merito entro il termine perentorio di 15 giorni dalla ricezione della presente deliberazione,



anticipando fin d'ora che, in caso di inadempimento o qualora la documentazione prodotta sulle criticità rilevate non risultasse esaustiva, questa Sezione si riserva di coinvolgere l'Ispettorato Generale di Finanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato per le necessarie verifiche del caso;

- intima altresì di procedere alla compilazione ed al successivo invio del questionario sul bilancio di previsione 2015, considerato che la scadenza ultima per l'invio era stata fissata improrogabilmente per il 30 aprile 2016;

- dispone la trasmissione della presente Deliberazione, a cura del Direttore della segreteria, al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco e all'Organo di revisione dei conti del Comune di Rivoli Veronese (VR) per quanto di rispettiva competenza.



Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 4 maggio 2016.

Il Magistrato relatore

Il Presidente

F.to Dott. Tiziano Tessaro

F.to Dott. Giampiero Pizziconi



Depositato in Segreteria il **18 MAG. 2016**

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

F.to Dott.ssa Raffaella Brandolese

